

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 8/40 DEL 27 FEBBRAIO 2001

DISPOSIZIONI NECESSARIE PER L'OPERATIVITA' DELLA ZONA FRANCA DI CAGLIARI DELIMITATA DALL'ART. 1, COMMA 7, DEL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 75

Art. 1

1. La zona franca di Cagliari è delimitata secondo quanto previsto dal comma 3, art. 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75, così come previsto dall'allegato dell'atto aggiuntivo 13 febbraio 1997 dell'accordo di programma 8 agosto 1995, sottoscritto con il Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Nella zona franca è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale o di prestazione di servizi, così come previsto dalle disposizioni del codice doganale comunitario e dalle relative norme di applicazione, dalle quali restano disciplinate le operazioni di introduzione, deposito, manipolazione, esportazione e riesportazione delle merci.

Art. 2

1. Il soggetto gestore della zona franca di Cagliari è individuato nella Soc. Cons. per Az. "ZONA FRANCA DI CAGLIARI", che userà il marchio d'impresa "Cagliari Free Zone", con sede in Cagliari, Viale Diaz 86.
2. Il soggetto gestore assume, sotto la propria responsabilità compiti di gestione e organizzazione della zona franca di Cagliari a tempo indeterminato.
3. I relativi programmi annuali devono essere approvati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria di concerto con l'Assessore competente in materia di programmazione.

Art. 3

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo prevista dalla legge, viene identificata nella Direzione della Circonscrizione Doganale di Cagliari l'autorità doganale competente. Ad essa dovrà fare riferimento il soggetto gestore indicato, salvo espresse deroghe di competenza previste nel presente regolamento o in successive modificazioni.

#### Art. 4

1. Il gestore si impegna a provvedere alla materiale delimitazione territoriale dell'area sulla quale insiste la zona franca.
2. Tale attività di delimitazione si estrinseca nella costruzione della recinzione della zona franca, nell'individuazione di varchi di ingresso e uscita secondo criteri e modalità stabiliti d'intesa con l'Autorità doganale, nel mantenimento della recinzione, nell'eseguire tutte le opere che venissero richieste dall'Amministrazione doganale per il sicuro esercizio della vigilanza, nella predisposizione di idonea segnaletica, nel fornire gratuitamente i necessari locali a norma di legge per le esigenze degli uffici doganali e ferroviari e per il personale di vigilanza, nonché nel provvedere alla ordinaria manutenzione, illuminazione e climatizzazione dei locali stessi.

#### Art. 5

1. L'autorità doganale provvede ad eseguire i controlli del perimetro della zona franca nonché i controlli ai varchi di ingresso e di uscita della zona franca. A tale scopo essa si avvale di sistemi informatizzati e di tessere di riconoscimento del personale autorizzato ad operare nell'area.
2. Il soggetto gestore provvede tempestivamente a mettere a disposizione dell'autorità doganale tutti i supporti tecnici, informatici ed operativi necessari per svolgere le citate attività di controllo.

#### Art. 6

1. Al fine di consentire all'autorità doganale il controllo, nel rispetto della normativa comunitaria, sulle merci in entrata ed in uscita dalla zona franca, una copia del documento di trasporto delle merci e la lista delle imprese operanti nella zona franca sono tenute presso il soggetto gestore a disposizione dell'autorità doganale.

3. Nella zona franca il personale doganale, in base alle vigenti disposizioni di legge, è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni, la cui applicazione è demandata al Dipartimento delle dogane ed ha facoltà, fermo restando l'esercizio dei controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie, di accedere, in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nella zona franca per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione ed ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.

#### Art. 7

1. Il soggetto gestore provvede a predisporre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano operativo della zona franca che garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali.
2. Il piano operativo della zona franca deve essere trasmesso all'Autorità doganale di Cagliari per eventuali osservazioni da formularsi entro 60 giorni dalla ricezione.
3. Il piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute, è quindi trasmesso all'Assessore competente in materia di Industria per la definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale.

#### Art. 8

1. Al fine di agevolare l'attività dell'operatore economico che intende stabilirsi all'interno della zona franca, il soggetto gestore provvede a predisporre apposite pubblicazioni informative da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Autorità doganale, anche in occasione di modifiche e/o aggiornamenti delle stesse.

#### Art. 9

1. E' compito del soggetto gestore svolgere l'attività promozionale della zona franca, volta all'attrazione degli investimenti pubblici e privati
2. Il soggetto gestore promuove forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche coinvolte e i rappresentanti del mondo imprenditoriale.

#### Art. 10

1. Le richieste da parte dei soggetti economici per operare all'interno della zona franca sono presentate al soggetto gestore ed inviate per conoscenza all'Assessorato dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Il soggetto provvede ad effettuare una istruttoria preliminare delle domande verificando la disponibilità dell'area per l'intrapresa economica e la compatibilità dell'iniziativa col programma di cui al precedente art.2, e le trasmette all'Autorità doganale. Quest'ultima provvede a rilasciare le autorizzazioni preventive all'esercizio dell'attività all'interno della zona franca, come previsto dal codice doganale comunitario.

#### Art. 11

1. In ordine alle autorizzazioni preventive da parte dell'autorità doganale previste dai regolamenti comunitari CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario e CEE n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, si applicano i termini previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 19 ottobre 1994, n. 678.
2. Per la movimentazione delle merci in entrata ed in uscita della zona franca e per ogni altro aspetto rilevante ai fini della sicurezza fiscale sarà redatto apposito disciplinare da parte dell'Autorità doganale.

#### Art. 12

1. Fatte salve le funzioni di competenza dell'Autorità doganale e dell'Autorità portuale, la Regione determina gli indirizzi generali per l'attività del soggetto gestore.

Art. 13

1. Restano ferme le disposizioni del Codice della Navigazione e delle altre leggi e regolamenti relativi all'uso delle aree pertinenti al demanio pubblico marittimo, all'esercizio della polizia marittima e ai controlli di profilassi internazionale.
2. Restano ferme altresì le disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, concernenti il riordino della legislazione in materia portuale.